



# COMUNE DI CARMIANO

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE VI

Sportello Unico per le Attività Produttive

Marca da bollo  
n°01171514940340  
del 18/09/2018

Prot. n°12629

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N°01/2019**

[pratica Suap 04720981002-28062018-1152]

**Provvedimento conclusivo del procedimento**

**Il Responsabile del Suap**

**Richiamato** il Dpr. 13 marzo 2013 n°59 di emanazione del *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale*

**Vista** la richiesta [pratica Suap 04720981002-28062018-1152], acclarata al Prot. Gen. con n°14421 del 4 ottobre 2018, della Sig.ra Cinzia Ricchiuto, in qualità di Legale Rappresentante della Igeco Costruzioni Spa con sede in Roma alla Via Boncompagni n°61 C.F. 04720981002 P.Iva 03290950751, di Autorizzazione Unica Ambientale per

a) autorizzazione agli scarichi di acque reflue non in fognatura

presso Centro Comunale di raccolta rifiuti da rsu e assimilabili sito in Carmiano Via F.lli Cairoli, sn, corredata dei seguenti allegati:

- SCHEDA A - Scarichi di acque reflue
- Rel. 1 Relazione illustrativa generale
- Rel. 2 Relazione tecnica impianti elettrici e speciali
- Tav.1 Inquadramento territoriale, urbanistico e vincolistico
- Tav.2 Planimetria stato di fatto e documentazione fotografica
- Tav.3 Planimetria generale di progetto
- Tav.4 Planimetria impianti elettrici e speciali
- Tav.5 Particolari costruttivi strutture edili
- Tav.6 Particolari costruttivi, attrezzature e contenitori
- documento di identità del Legale Rappresentante

**Vista** l'ulteriore richiesta, acclarata al Prot. Gen. con n°14423 del 4 ottobre 2018, di autorizzazione allo scarico in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Reg. Reg. n°1/2017

**Dato atto** che l'istanza con la documentazione allegata è stata inoltrata con nota prot. n°14427 del 04 ottobre 2018 alla Provincia di Lecce, individuata Autorità competente ai sensi della lett. b) del comma 1 dell'art. 2 del citato Dpr. n°59/2013 al fine dell'adozione del relativo provvedimento, nonché al Responsabile del V Settore per quanto relativo all'ulteriore richiesta allo scarico in deroga

**Dato atto**, altresì, che la documentazione è stata successivamente integrata e/o sostituita con ulteriori documenti, tutti inoltrati all'Autorità competente con successive note

**Visto** l'atto determinativo n°1089 del 16 luglio 2019, pervenuto in data 25 luglio 2019 ed acclarato al Prot. Gen. con n°11878 del 31 luglio 2019, con cui il Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione dell'ambiente della Provincia di Lecce adottava, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del citato Dpr. n°59/2013 e nella forma amministrativa di Determinazione Dirigenziale, l'Autorizzazione Unica Ambientale con condizioni e prescrizioni, ai fini del rilascio del seguente titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 dello stesso Dpr

a) autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e del R.R. 26/2013

in favore della Igeco Costruzioni Spa con sede in Roma alla Via Boncompagni n°61 C.F. 04720981002 P.Iva 03290950751 per il Centro di raccolta rifiuti in modo differenziato sito in Carmiano (Le) in Catasto al Foglio n°16 p.Ia n°602

**Rilevato** che nello stesso atto n°1089/2019 si richiama precedente atto di determinazione della stessa Autorità competente n°695 del 28 marzo 2013 relativo all'autorizzazione all'immissione negli strati superficiali del sottosuolo, mediante vasca disperdente, delle acque meteoriche provenienti dall'impianto di che trattasi

**Rilevato** che nello stesso atto n°1089/2019, il Dirigente Provinciale ha invitato il Suap, prima ed ai fini del rilascio della richiesta AUA, ad integrare detto provvedimento acquisendo la deroga ai trattamenti appropriati per il deposito temporaneo dei reflui domestici provenienti dai servizi igienici, ai sensi dell'art. 10 bis del R.R. n°7/2016 nonché a procedere alle verifiche previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n°159 recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

**Vista** la nota prot. n°12610 del 21 agosto 2019 con la quale il Responsabile del Settore V del Comune di Carmiano, competente in materia ambientale, edilizia e urbanistica, in esito a citata nota del Suap prot. n°14427 del 04 ottobre 2018, precisato che:

- l'immobile oggetto di intervento fruisce di apposita autorizzazione allo scarico provvisorio dei fanghi e dei liquami provenienti dal ciclo di trattamento dei reflui civili ed assimilabili già rilasciata dal Comune di Carmiano ai sensi dell'art. 10 bis del R.R. n°26/2011
- la durata della succitata autorizzazione è *sine die*, quindi valida sino all'entrata in funzione della fognatura dinamica pubblica
- l'area in parola risulta prospiciente la Via F.lli Cairoli risulta oggi servita dalla rete di fognatura nera pubblica e l'impianto di depurazione è regolarmente attivo, con obbligo di allaccio sancito giusta Ordinanza Sindacale n°10 del 29 maggio 2013 e giusta ulteriore Ordinanza Sindacale n°50 del 07/06/2013

comunica che è fatto obbligo all'impresa istante:

1. di allacciare, nelle more dell'espletamento dei lavori di cui alla Scia per i lavori di revamping acclusa alla pratica Suap 04720981002-28062018-1152 e comunque entro 90 (novanta) giorni dal data di rilascio dell'AUA, l'impianto di trattamento dei



- reflui domestici ed a questi assimilabili alla rete fognaria dinamica pubblica, essendo da intendersi definitivamente decaduta la validità giuridica ed amministrativa dell'autorizzazione provvisoria allo scarico in deposito temporaneo attualmente esistente
2. di autorizzare in via provvisoria, nelle more di quanto al precedente punto 1., e in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa di settore ai sensi dell'art. 10 bis del R.R. n°26/2011 come modificato dall'art. 2 del R.R. n°1/2017 ed in ragione di quanto già previsto al par. 4.4 della Relazione tecnica in allegato alla pratica in epigrafe - lo stoccaggio dei reflui civili entro la fossa settica già presente in loco;
  3. di provvedere con effetto immediato e a proprie cure e spese, nelle more dell'espletamento di quanto al precedente punto 1., agli obblighi gestionali e manutentivi in materia di trattamento dei reflui domestici e stoccaggio temporaneo dei medesimi entro contenitori a tenuta stagna di cui al vigente D.Lgs. n°152/06 (art. 100 e segg.) e ss.mm.ii. e in armonia coi pertinenti contenuti dei R.R. n°26/2011 e n°7/2016.

**Considerato**, con riferimento alle verifiche previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n°159 recante il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, che per la Igeco Costruzioni Spa è stata disposta, con Decreto del Prefetto di Roma n°124240 del 29 marzo 2019, la gestione commissariale ex art. 32 comma 1 lett. b) e c. 10 della L. 24 giugno 2014 n°114 per l'esecuzione del contratto d'appalto rep n°01 del 12 luglio 2017 relativo ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell'ARO 3/Le, ravvisata la necessità di dover garantire la prosecuzione dei servizi in parola in regime di legalità controllata

**Considerato** che, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del Dpr. 59/2013, spetta al Suap provvedere al rilascio del titolo

#### **Rilevato che**

- l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 lett. m) del R.R. n°26/2013
- il R.R. n°26/13 prevede, all'art. 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione tecnica redatta da tecnico abilitato
- il R.R. n°26/13 prevede, all'art. 10 commi 1, 2 e 4, per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive
- nel rispetto delle prescrizioni del R.R. n°26/13, è stato previsto, previa grigliatura, la realizzazione di un pozzetto scolmatore che consentirà di separare le acque di prima dalle acque di seconda pioggia
- le meteoriche di prima pioggia saranno avviate ad apposita vasca di raccolta a perfetta tenuta stagna e sottoposte entro le 48 ore dal termine dell'evento meteorico al trattamento depurativo, di dissabiatura e disoleazione per essere successivamente smaltite nei primi strati superficiali del sottosuolo mediante vasca disperdente
- le meteoriche di seconda pioggia saranno sottoposte direttamente a un trattamento in continuo di dissabiatura e disoleazione e successivamente smaltite nei primi strati superficiali del sottosuolo mediante vasca disperdente
- una quota parte delle acque trattate sarà convogliata in una vasca di accumulo per essere utilizzata a scopi irrigui sulle aree verdi presenti nell'impianto o per il lavaggio dei piazzali
- l'area in disponibilità al gestore del servizio è pari a mq. 2.100, con esclusione dell'area del fabbricato adibito in passato a mattatoio

#### **Richiamati:**

- il D.Lgs. 152/2006 ed il R.R. 26/2013
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n°677 del 20.10.2009
- Il R.R. 27/2007
- il Dpr. 13 marzo 2013 n°59
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n°49801 del 7 novembre 2013
- la L.R. 17/07
- la L. 241/90

#### **rilascia**

ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013

in favore della Gestione Commissariale ex art. 32 comma 1 lett. b) e c. 10 della L. 24 giugno 2014 n°114 della Igeco Costruzioni Spa con sede in Roma alla Via Boncompagni n°61 C.F. 04720981002 P.Iva 03290950751 per l'esecuzione del contratto d'appalto rep n°01 del 12 luglio 2017 relativo ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, compresi quelli assimilati agli urbani, nel territorio dei Comuni dell'ARO 3/Le di cui Decreto del Prefetto di Roma n°124240 del 29 marzo 2019, per il Centro di raccolta rifiuti in modo differenziato sito in Carmiano (Le) in Catasto al Foglio n°16 p.la n°602

#### **Autorizzazione Unica Ambientale**

ai fini del rilascio del seguente titolo abilitativo di cui all'art.3 comma 1 del Dpr. 13 marzo 2013 n°59

- |  |
|--|
| a) autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e del R.R. 26/2013 |
|--|

in conformità alla Determinazione n°1089 del 16 luglio 2019 del Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione dell'ambiente della Provincia di Lecce nonché alla nota prot. n°12610 del 21 agosto 2019 del Responsabile del Settore V del Comune di Carmiano, allegate al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, di cui di seguito si riportano contenuto e prescrizioni:



(Determinazione n°1089 del 16 luglio 2019 del Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione dell'ambiente della Provincia di Lecce)

### **ACQUE METEORICHE**

la Società è autorizzata a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, mediante vasca drenante, le acque meteoriche di prima e seconda pioggia trattate ed a scaricare sul suolo, mediante il riutilizzo irriguo, una quota parte delle acque meteoriche trattate e avviate nella vasca d'accumulo, come da allegata planimetria, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. realizzare i previsti interventi di adeguamento entro e non oltre 90 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP e dare comunicazione della loro realizzazione inviando al [Servizio Tutela e Valorizzazione dell'ambiente della Provincia di Lecce] il certificato di collaudo/regolare esecuzione nonché le schede tecniche di rilevamento approvate con Determinazione del Dirigente del Servizio tutela acque del 27 giugno 2011 n°15, pubblicate sul Burp n°119 del 28 luglio 2011
2. effettuare il trattamento delle acque di prima pioggia accumulate in vasca a tenuta stagna entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso
3. rispettare per le acque di prima pioggia i limiti alla scarico della tabella 4 allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 per lo scarico nei primi strati superficiali del sottosuolo ed i limiti di cui al D.M. n°185/2003 riportati nella Tab. 1 dell'allegato I del R.R. n°8/2012 nel caso di riutilizzo irriguo
4. osservare il divieto di scarico per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 che si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento
5. installare un pozzetto di campionamento a monte del sistema di smaltimento
6. mantenere le superfici scolanti in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio
7. eseguire immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti la pulizia delle superfici interessate nel caso di sversamenti accidentali
8. provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici, provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti delle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto disoleazione
9. effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli artt. 188, 189 e 190 del D. Lgs. 152/06; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D. Lgs. 27 gennaio 1992 n°95 e dal D.M. 10 maggio 1996 n°392
10. informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13, il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e l'Ufficio Pozzi ed Attingimenti della Provincia di Lecce, della localizzazione degli scarichi trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N).

Per ogni modifica dell'attività o dell'impianto il gestore dovrà procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13

[...]

[Il Servizio Tutela e Valorizzazione dell'ambiente della Provincia di Lecce] Autorità competente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione prima della sua scadenza se:

- le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore
- è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali

La mancata osservanza delle disposizioni di cui alla determinazione [del Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione dell'ambiente della Provincia di Lecce n°1089 del 16 luglio 2019] e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. n° 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto.

(nota prot. n°12610 del 21 agosto 2019 del Responsabile del Settore V del Comune di Carmiano)

### **ACQUE REFLUE DOMESTICHE**

E' fatto obbligo all'impresa istante:

1. di allacciare, nelle more dell'espletamento dei lavori di cui alla Scia per i lavori di revamping acclusa alla pratica Suap 04720981002-28062018-1152 e comunque entro 90 (novanta) giorni dal data di rilascio dell'AUA, l'impianto di trattamento dei reflui domestici ed a questi assimilabili alla rete fognaria dinamica pubblica, essendo da intendersi definitivamente decaduta la validità giuridica ed amministrativa dell'autorizzazione provvisoria allo scarico in deposito temporaneo attualmente esistente
2. di autorizzare in via provvisoria, nelle more di quanto al precedente punto 1., e in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa di settore ai sensi dell'art. 10 bis del R.R. n°26/2011 come modificato dall'art. 2 del R.R. n°1/2017 ed in ragione di quanto già previsto al par. 4.4 della Relazione tecnica in allegato alla pratica in epigrafe - lo stoccaggio dei reflui civili entro la fossa settica già presente in loco;
3. di provvedere con effetto immediato e a proprie cure e spese, nelle more dell'espletamento di quanto al precedente punto 1., agli obblighi gestionali e manutentivi in materia di trattamento dei reflui domestici e stoccaggio temporaneo dei medesimi entro contenitori a tenuta stagna di cui al vigente D.Lgs. n°152/06 (art. 100 e segg.) e ss.mm.ii. e in armonia coi pertinenti contenuti dei R.R. n°26/2011 e n°7/2016.

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, del Dpr. 59/2013, ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio e si intende, altresì, adottata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale: in conseguenza, il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi.

La ditta dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del Dpr. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale il rinnovo dello stesso, inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Carmiano, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del Dpr. 59/2013.

Qualsiasi modifica (sostanziale o non sostanziale) dell'attività o dell'impianto deve essere comunicata, tramite il SUAP del Comune di Carmiano, alla competente Autorità Provincia di Lecce ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 del Dpr. 59/2013.

Il presente Provvedimento conclusivo viene altresì trasmesso, in formato digitale,

- alla Gestione Commissariale ex art. 32 comma 1 lett. b) e c. 10 della L. 24 giugno 2014 n°114 della Igeco Costruzioni Spa
- al Tecnico incaricato
- al Settore V del Comune di Carmiano, competente in materia ambientale, urbanistica ed edilizia
- al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce
- al Corpo di Polizia Provinciale
- al Sisp del Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Lecce
- al DAP di Lecce dell'Arpa Puglia
- al Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce

Il presente Provvedimento conclusivo viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Carmiano nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Carmiano, sebbene pubblicazione non più obbligatoria.

Sono allegati al presente Provvedimento

1. Determinazione n°1089 del 16 luglio 2019 del Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione dell'ambiente della Provincia di Lecce
2. Planimetria di progetto Ecocentro di Carmiano
3. Nota prot. n°12610 del 21 agosto 2019 del Responsabile del Settore V del Comune di Carmiano

Si intendono altresì qui integralmente riportati gli elaborati scritto-grafici, allegati all'istanza prot. con n°14421 del 4 ottobre 2018, come integrati e sostituiti

Avverso il presente provvedimento è ammesso

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio

Carmiano, 22 agosto 2019

**Il Responsabile del SUAP**

*Dr. Gianvito Greco*





# PROVINCIA DI LECCE

*SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE*

C. R. 723

Protocollo Generale degli

Atti di Determinazione n 1098 del 16/07/2019

**OGGETTO:** IGECO COSTRUZIONI S.P.A.- CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI RIFIUTI URBANI, SITO A CARMIANO (LE) ALLA VIA F.LLI CAIROLI. ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 7 DEL D.P.R. N. 59 DEL 13.03.2013, SOSTITUTIVA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA, AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 6 DEL R.R. 26/2013.

IL DIRIGENTE

**Visti:**

- Deliberazione di C.P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021. Poichè alla data del 31 marzo 2019 non si è provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione, ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, "è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio a cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel Corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelli tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestazione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

- l'art. 36 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, che dispone: "oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:
  - a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;
  - b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
- l'art. 42 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, che recita: "i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura";
- l'art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede: "Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: lettera g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore";
- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. che conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: "il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31";
- l'art. 124 del D.Lgs. n° 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati .....omissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....";
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 che dispone il divieto di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:"..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, .....a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,.....";
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., – che attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;

**Premesso che:**

- il Responsabile Suap del Comune di Carmiano, per il tramite della C.C.I.A.A. di Lecce, trasmetteva, con note telematiche acclarate al protocollo di questa Provincia n°51313 e n°51314 del 05/10/2018, la pratica n. 04720981002-28062018-1152 - SUAP 2161 - 04720981002 Igeco Costruzioni SPA, l'istanza di AUA, presentata dalla Igeco Costruzioni S.p.A., P.IVA 03290950751, con sede legale in Roma alla Via Boncompagni n. 61, per l'ecocentro nel Comune di Carmiano alla Via F.lli Cairoli sn, in Catasto foglio n. 16 particella n. 602, al fine del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, di acque meteoriche sia negli strati superficiali del sottosuolo, mediante vasca disperdente, e sia sul suolo, mediante irrigazione delle aree a verde,



- questo Servizio, conseguentemente alla ricezione dell'istanza di AUA, comunicava al SUAP comunale, con nota prot n. 20782 del 07/05/2019, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. n° 59/13, la necessità di acquisire integrazioni documentali, trasmesse solo parzialmente, con nota acquisita al protocollo di questa Provincia con n. 24826 del 04/06/2019. In seguito, tale documentazione veniva completata dal richiedente e trasmessa dal Suap comunale con ulteriore nota pec, acquisita agli atti con prot 30753 del 09/07/2019;

#### **Rilevato che:**

- l'impianto rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 lettera m) del R.R. n.26/2013
- il R.R. 26/13 prevede, all'art 2, l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R.26/13 prevede, all'art 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;
- nel rispetto delle prescrizioni del R.R. n. 26/13 è stato previsto, previa grigliatura, la realizzazione di un pozzetto scolmatore, che consentirà di separare le acque di prima dalle acque di seconda pioggia;
- le meteoriche di prima pioggia saranno, avviate ad apposita vasca di raccolta, a perfetta tenuta stagna, e sottoposte, entro le 48 ore dal termine dell'evento meteorico, al trattamento depurativo, di dissabbiatura e disoleazione per essere, successivamente, smaltite nei primi strati superficiali del sottosuolo, mediante vasca disperdente;
- le meteoriche di seconda pioggia, saranno sottoposte, direttamente, a un trattamento in continuo di dissabbiatura e disoleazione e, successivamente, smaltite nei primi strati superficiali del sottosuolo, nella vasca disperdente;
- una quota parte delle acque trattate, sarà convogliata in una vasca di accumulo per essere riutilizzata a scopi irrigui sulle aree a verde presenti nell'impianto o per il lavaggio dei piazzali;
- l'area in disponibilità al gestore del servizio è pari a 2.100 m<sup>2</sup>, con esclusione dell'area del fabbricato adibito in passato a mattatoio;

#### **Visti altresì:**

- l'Atto di Determinazione n. 695 del 28/03/2013, relativo all'autorizzazione all'immissione, negli strati superficiali del sottosuolo, mediante vasca disperdente, delle acque meteoriche, provenienti dall'esistente ecocentro di Carmiano;
- gli elaborati scritto-grafici allegati all'istanza di AUA, la documentazione presente agli atti, e la documentazione integrativa;
- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in Materia Ambientale" e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- il Regolamento Regionale n. 26/13: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia (attuazione dell'art. 113 del Dl.gs. n. 152/06 e ss.mm. ed ii.);
- la L.R. n. 17/2007;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;

- il D.P.R. 59/2013 del 13 marzo 2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013;
- l'attestazione del versamento eseguito dalla ditta il 09.07.2019, in favore della Provincia di Lecce, per l'importo di € 258,23, a titolo di deposito di procedibilità della domanda;

**Tutto ciò premesso,**

**dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;**

**Sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento**

### **DETERMINA**

**Adottare ai sensi dell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio del seguente titolo abilitativo di cui all'art.3 comma 1 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013:**

- lettera a) - autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2013; a favore della "Igeco Costruzioni S.p.A.", P.IVA 03290950751, con sede legale in Roma Via Boncompagni 61, per il centro di raccolta rifiuti urbani in modo differenziato, sito nel Comune di Carmiano (LE), in Catasto Foglio n. 16 part.IIa n. 602, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

#### **ACQUE METEORICHE**

**la società è autorizzata: a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, mediante vasca drenante, le acque meteoriche di prima e seconda pioggia trattate, e a scaricare sul suolo, mediante il riutilizzo irriguo, una quota parte delle acque meteoriche trattate e avviate nella vasca di accumulo, come da allegata planimetria, con le seguenti prescrizioni:**

- 1. realizzare i previsti interventi di adeguamento entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP, e dare comunicazione della loro realizzazione, inviando a questo Servizio: a) il certificato di collaudo/regolare esecuzione; b) le schede tecniche di rilevamento approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;**
- 2. effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia, accumulate in vasca a tenuta stagna, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;**
- 3. rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per lo scarico nei primi strati superficiali del sottosuolo e i limiti di cui al D.M. n.185/2003 riportati nella Tab 1 dell'allegato I del R.R. n. 8/2012 nel caso di riutilizzo irriguo;**
- 4. osservare, il divieto di scarico per le sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;**
- 5. installare un pozzetto di campionamento a monte del sistema di smaltimento;**
- 6. mantenere, le superfici scolanti, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;**
- 7. eseguire, immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, la pulizia delle superfici interessate, nel caso di sversamenti accidentali;**



8. **provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;**
9. **effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n. 188, 189, 190 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;**
10. **informare, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del R.R. 26/13 il Sindaco, l'Arpa, la ASL competente e questa Provincia, ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione egli scarichi, trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N);**
11. **procedere ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13 per ogni modifica dell'attività o dell'impianto;**

**La presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, c. 6, del D.P.R. n. 59/2013, ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio del titolo autorizzativo rilasciato dal SUAP e si intende adottata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi;**

**La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza del provvedimento di autorizzazione unica ambientale il rinnovo dello stesso, inviando all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del successivo c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;**

**Questa Autorità competente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione prima della sua scadenza se:**

- **le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;**
- **è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;**

**La mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.Lgs. n° 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;**

**Trasmettere il presente atto al SUAP del Comune di Carmiano, per il tramite della Camera di Commercio (suap.le@cert.camcom.it), facendo riferimento al seguente codice: R: pratica n. 04720981002-28062018-1152 - SUAP 2161 - 04720981002 Igeco Costruzioni SPA, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'art. 4, c. 7 del D. P. R. n. 59/2013;**

**Il Suap del Comune di Carmiano, prima del rilascio dell'AUA, procederà:**

- **alle verifiche previste dal D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;**
- **ad integrare il presente atto con la deroga ai trattamenti appropriati-deposito temporaneo, dei reflui domestici provenienti dai servizi igienici, ai sensi dell'art. 10 bis del R.R. del 26 maggio 2016 n. 7;**

**Demandare al SUAP del Comune di Carmiano la trasmissione del titolo abilitativo finale di A.U.A. ai seguenti soggetti, per le attività di loro competenza:**

- **“Igeco Costruzioni S.p.A.”: pec@pec.igeco.net;**
- **Tecnico incaricato:fabio.depascalis@ingpec.it**
- **Servizio Ambiente della Provincia di Lecce - ambiente@cert.provincia.le.it;**
- **Polizia Provinciale - poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it;**
- **Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce - dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it;**

- ARPA Puglia - Dap di Lecce - [dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
- Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Lecce - [sle41034@pec.carabinieri.it](mailto:sle41034@pec.carabinieri.it);

**Gli estremi del presente atto saranno pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;**

**Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;**

**Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.**

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE  
IL DIRIGENTE  
*Rocco Merico / INFOCERT SPA*





---

---

**COMUNE DI CARMIANO**  
**PROVINCIA DI LECCE**

PIAZZA ABBUNTA, 2 - 73041 CARMIANO (LE)  
TEL.: 0832.600111 / FAX: 0832.602178



---

---

**AI SUAP del COMUNE DI CARMIANO**  
**- SEDE -**

Li 21 agosto 2019  
Prot. 12610

**OGGETTO: Pratica SUAP n.04720981002-28062018-1152 - SUAP 2161. Richiedente: IGECO Costruzioni S.p.A. - Gestione CCRD- AUTORIZZAZIONE SCARICO REFLUI CIVILI in deroga e PRESCRIZIONI.**

In riferimento alla pratica SUAP in oggetto richiamata ed a riscontro della nota di codesto Sportello del 09/05/2019, si precisa che:

- l'immobile oggetto di intervento fruisce di apposita autorizzazione allo scarico provvisorio dei fanghi e dei liquami provenienti dal ciclo di trattamento dei reflui civili ed assimilabili già rilasciata dal Comune di Carmiano ai sensi dell'art. 10bis del Reg.to Reg.le n. 26/2011;
- la durata della succitata autorizzazione è *sine die*, quindi valida sino all'entrata in funzione della fognatura dinamica pubblica;
- l'area in parola prospiciente la via F.lli Cairoli oggi risulta servita dalla rete di fognatura nera pubblica e l'impianto di depurazione è regolarmente attivo, con obbligo di allaccio sancito giusta Ordinanza Sindacale nr. 10 del 29/05/2013 e giusta ulteriore O.S. nr. 50 del 07/06/2013.

Tanto precisato, lo scrivente comunica che è **fatto obbligo all'istante**:

1. **di allacciare** - nelle more dell'espletamento dei lavori riportati nella pratica in oggetto e comunque entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento - l'impianto di trattamento reflui domestici ed a questi assimilabili alla rete fognaria dinamica pubblica, essendo da intendersi definitivamente decaduta la validità giuridica ed amministrativa dell'autorizzazione provvisoria allo scarico in deposito temporaneo attualmente esistente;
2. **di autorizzare in via provvisoria** - nelle more di quanto al precedente punto 1., e in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa di settore ai sensi dell'art. 10bis del Reg.to Reg.le n. 26/2011 come modificato dall'art. 2 del Reg.to Reg.le n. 1/2017 ed in ragione di quanto già previsto al par. 4.4 della Relazione tecnica in allegato alla pratica in epigrafe - lo stoccaggio dei reflui civili entro la fossa settica già presente in loco;
3. **di provvedere** con effetto immediato e a proprie cure e spese, nelle more dell'espletamento di quanto al precedente punto 1., agli obblighi gestionali e manutentivi in materia di trattamento dei reflui domestici e stoccaggio temporaneo dei medesimi entro contenitori a tenuta stagna di cui al vigente D.Lgs. 152/06 (art. 100 e segg.) e ss.mm.ii. e in armonia coi pertinenti contenuti del R.R. 26/2011 e del R.R. 7/2016.

**Il Responsabile Settore V -  
Responsabile del Sub-Procedimento**  
(Ing. Daniele Ciardo)

[firma resa digitalmente ai sensi del CAD - D.Lgs. 80/05 e ss.mm.ii.]